



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI CULTURALI E SPETTACOLO

Servizio Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 12819 DEL 12/12/2019

OGGETTO: Procedura per la Verifica di assoggettabilità a V.A.S. ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 ed art. 9 della L.R. 12/2010 – Comune di Cascia - SUAPE Art.8 DPR n. 160/2010 e comma 10 – 11 dell'art. 32 L.R. 1/2015. “Progetto di Trasformazione di un’area agricola in una zona per attività produttiva “D” finalizzato alla realizzazione di un’area per stoccaggio inerti con struttura ad uso Ufficio/ Magazzino / Rimessa. Ditta: SEA snc di Lucci Alberico ed Ercole. Loc. Padule.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;

Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;

Vista la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente.

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i.

Vista la Legge Regionale n. 12 del 16 febbraio 2010 “Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione d’impatto ambientale, in attuazione dell’articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni”.

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 233 del 13 marzo 2018 “Adempimenti ai sensi della L.R. n. 12 del 16/02/2010 - Specificazioni tecniche e procedurali in materia di Valutazione Ambientale Strategica – Nuova modulistica”.

Vista la nota n° 0161993 del 30/08/2019 del Comune di Cascia, con la quale è stata trasmessa l’istanza e la relativa documentazione per espletare la procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS, del “Progetto di Trasformazione di un’area agricola in una zona per attività produttiva “D” finalizzato alla realizzazione di un’area per stoccaggio inerti con struttura ad uso Ufficio/ Magazzino/Rimessa”. Ditta: SEA snc di Lucci Alberico ed Ercole. Loc. Padule. SUAPE Art.8 DPR n. 160/2010 e comma 10 – 11 dell’art. 32 L.R. 1/2015 nel Comune di Cascia.

Visto che, con nota n. 0163727 del 03/09/2019, il Servizio Valutazioni Ambientali, Sviluppo e Sostenibilità ambientale ha trasmesso la documentazione ricevuta a tutti gli Enti e Soggetti con competenze ambientali al fine di acquisire le valutazioni da parte di tali Soggetti sulla necessità o meno di sottoporre a VAS il “Progetto di Trasformazione di un’area agricola in una zona per attività produttiva “D” finalizzato alla realizzazione di un’area per stoccaggio inerti con struttura ad uso Ufficio/ Magazzino / Rimessa”. Ditta: SEA snc di Lucci Alberico ed Ercole. Loc. Padule. SUAPE Art.8 DPR n. 160/2010 e comma 10 – 11 dell’art. 32 L.R. 1/2015 nel Comune di Cascia, e convocando con la stessa nota, per il giorno 17/09/2019, apposita Conferenza istruttoria. Sono stati individuati e invitati ad esprimersi i seguenti Soggetti portatori di competenze ambientali:

Regione Umbria

- Servizio Sviluppo Rurale e Agricoltura sostenibile;
- Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici;
- Servizio Energia, qualità dell’ambiente, rifiuti, attività estrattive.
- Servizio Risorse idriche e rischio idraulico;
- Servizio Geologico e gestione delle competenze regionali in materia di acque pubbliche;
- Servizio Pianificazione e tutela paesaggistica;
- Servizio Urbanistica;
- Servizio Infrastrutture per la mobilità e politiche del trasporto pubblico.

Altri Enti

Provincia di Perugia - Servizio PTCP.

A.R.P.A. UMBRIA - Direzione Generale.

Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio dell’Umbria.

A.U.R.I. Umbria

Azienda U.S.L. n. 2

Agenzia Forestale Regionale Umbra

Visto quanto prescritto a verbale a conclusione della conferenza istruttoria del giorno 17/09/2019:

- si è reputato necessario chiedere di integrare la documentazione con i seguenti chiarimenti:
1. nel rapporto ambientale è stato presentato un estratto di PRG che è errato. È necessario chiarire quale è la previsione urbanistica vigente e che sia riportato l’estratto di PRG vigente approvato con il processo di VAS;
 2. nel rapporto ambientale non è reso chiaro quale destinazione effettiva ha l’area: è solo deposito e stoccaggio di inerti o vi si svolge anche la lavorazione degli inerti? Tale differenza comporta impatti totalmente diversi ai fini della valutazione ambientale (rumore, polveri, movimento mezzi) rispetto al contesto;
 3. nel rapporto ambientale si parla di ampliamento di una attività esistente ma sull’area in questione non ci sono attività per deposito e lavorazione inerti; non è chiaro il concetto di ampliamento;
 4. va chiarito in che modo questa nuova proposta si rapporta con il sito e l’attività esistente del proponente e la relativa movimentazione mezzi;
 5. va chiarito dal Comune quale è lo stato attuale dell’area in relazione alla conformità urbanistica ed edilizia;
 6. va integrata la documentazione con indicazione della soluzione progettuale effettiva con gli approfondimenti necessari sulla messa a dimora di sistemi vegetazionali capaci di

assicurare oltre alla mitigazione paesaggistica anche la mitigazione per i potenziali impatti derivanti da polveri e rumore.

Visti i seguenti pareri pervenuti in conferenza:

Servizio Geologico programmazione degli interventi sul rischio idrogeologico e gestione delle competenze regionali in materia di acque pubbliche. Prot. n. 0168425 del 11/09/2019 con il quale si comunica: *“Premesso che con lettera n.163727 del 03/09/2019 del Servizio Valutazioni Ambientali, Sviluppo e Sostenibilità Ambientale è stata trasmessa al Servizio Geologico programmazione degli interventi sul rischio idrogeologico e gestione delle competenze regionali in materia di acque pubbliche, copia della domanda relativa l'intervento in epigrafe per l'espressione del parere di competenza.*

E' stata consultata la documentazione allegata “Rapporto Ambientale per la verifica di Assoggettabilità a VAS”.

Il presente rapporto ambientale, riguarda un immobile ubicato a Cascia, località Padule, censito al catasto al foglio 57, particella 78.

Il progetto prevede, un impianto di nuova attività produttiva tramite realizzazione di un'area per lo stoccaggio e immagazzinamento di materiali edili ed inerti provenienti da cave non classificabili come rifiuto nonché realizzazione di due edifici da destinarsi ad ufficio e rimessa attrezzi e mezzi.

Vista la cartografia P.U.T. Legge Regionale 27/2000:

- La Carta n. 11; l'area non ricade in quelle classificate di singolarità geologica e d'interesse geologico;

- La Carta n. 45; l'ambito territoriale è contraddistinto dalla presenza di acquiferi d'interesse regionale appartenenti ai complessi carbonatici.

Vista inoltre:

- La cartografia Geologica della Regione Umbria (applicativo Google Earth): sezione 337050; nell'area affiorano dei depositi alluvionali e palustri olocenici.

- La Tav. 168 dell'Inventario dei movimenti franosi della cartografia PAI; non sono individuate delle instabilità di versante nell'ambito delle particelle d'interesse.

- La Carta Idrogeologica della Regione dell'Umbria alla scala 1:100.000 - Cartografia tematica realizzata con sistema GIS con database dei punti d'acqua - foglio Sud; non vi sono opere di captazione idrica pubblica nelle vicinanze dell'area d'interesse.

Si ritiene che la trasformazione dell'area agricola in attività produttiva in loc. Padule del Comune di Cascia, possa essere esclusa dalla procedura di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS)”.

Servizio risorse idriche e rischio idraulico. Prot. n. 0169521 del 12/09/2019 con il quale si comunica che: *“Con riferimento all'intervento in oggetto, si evidenzia quanto segue:*

Ai sensi del R.D. 523/1904, per quanto attiene alla proposta di trasformazione di un'area agricola in una zona per attività produttiva “D”, nulla osta alla realizzazione del progetto allegato alle seguenti prescrizioni e condizioni:

- 1. Vista la presenza di corsi d'acqua demaniali dovrà essere rispettato quanto riportato nel R.D. n. 523/1904 in particolar modo all'art. 96 e nelle disposizioni regionali in materia;*
- 2. Dovrà essere rispettato quanto riportato nell'art. 115 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in merito al divieto della copertura dei corsi d'acqua;*
- 3. Date le modifiche dell'uso del suolo previste, in caso di eventuale smaltimento delle acque di pioggia presso un corpo recettore demaniale, dovrà essere garantita l'invarianza idraulica.*

Visto il parere pervenuto successivamente alla conferenza istruttoria del 17/09/2019 del **Servizio Pianificazione e tutela paesaggistica.** Prot. n. 0178714 del 27/09/2019 trasmesso all'autorità procedente con Prot. n. 0181415 del 01/09/2019 con il quale si comunica che: *“Con nota PEC al prot. n. 0163727 del 03/09/2019 il Servizio Regionale Valutazioni Ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale ha convocato la Conferenza istruttoria con prima seduta nel giorno 17/09/2019, allegando la documentazione inerente la variante in oggetto consistente nel Rapporto Preliminare (RP). Nel corso della seduta la Conferenza ha evidenziato la necessità di acquisire dal proponente chiarimenti e integrazioni, al fine dell'emissione del parere definitivo di competenza, come risulta dal Verbale trasmesso con nota prot. n. 0173058-2019 del 18/09/2019.*

L'area progettuale, di proprietà della ditta S.e.a. Snc di Lucci Alberico e Ercole fu Italo, è catastalmente individuata alla particella n. 78 del foglio di mappa n. 57 del NCT del Comune di Cascia e insiste su un terreno pianeggiante a sud di Padule con superficie pari ad ha 1.09.70. Il vigente strumento urbanistico generale comunale classifica l'area come "agricola" e viene proposta la sua riclassificazione in zona produttiva "Di1 – Zone per attrezzature ed impianti, realizzate da privati di nuova previsione", al fine di consentire l'attività produttiva di deposito dei materiali edili, da utilizzarsi nei cantieri cui l'impresa sarà chiamata ad operare, e stoccaggio temporaneo degli inerti da utilizzarsi nell'ambito degli stessi cantieri; in funzione di questa attività saranno costruiti edifici/edificio da destinarsi ad uffici, magazzino, minuteria e rimessa piccoli mezzi e attrezzi.

Richiamando il su citato Verbale di Conferenza e a specificazione di quanto esposto in occasione della seduta del 17/09/2019, si osserva quanto di seguito rappresentato.

1. L'area di intervento non è soggetta a vincoli e tutele paesaggistiche ai sensi del d.lgs. 42/2004; tuttavia è da evidenziare che il PPR la comprende nel PAESAGGIO REGIONALE 8.FN NURSINO, a dominante fisico-naturalistica, e più specificatamente nella STRUTTURA IDENTITARIA 8_FN_4 "Cascia, la valle di Roccaporena, il Santuario di Santa Rita" cui è attribuito un Valore Diffuso (V2) determinato dalla coesistenza di una Parziale Integrità (I2) e Notevole Rilevanza (R3). La valenza paesaggistica di quest'ambito si esalta in relazione al più ampio contesto territoriale e impone di verificare progettualmente che il nuovo insediamento non crei sensibili effetti negativi nel quadro paesaggistico-ambientale e naturale di riferimento; pertanto può essere opportuno che il proponente fornisca:

a. Visuali ex-ante e ex-post (foto inserimenti) soprattutto dalle emergenze orografiche circostanti;

b. Piano di manutenzione degli apparati vegetazioni previsti dal progetto lungo il perimetro delimitante l'area di intervento; a proposito di detti apparati, pur rinviando al parere degli uffici competenti, si propone che essi siano realizzati alternando essenze arboree e arbustive, scegliendo le specie più coerenti con il contesto paesaggistico del luogo e più idonee al clima della zona. Questi apparati vegetazionali svolgeranno anche una importante funzione di "filtro paesaggistico".

c. Per quanto riguarda la Valutazione qualitativa delle alternative, di cui al § 4.1 del RP, può essere opportuno invitare il proponente a rendere più coerenti le argomentazioni analitiche con le sintesi indicate nella tabella.

d. Per quanto riguarda la Coerenza esterna, di cui al § 4.3 del RP, può essere opportuno che il proponente argomenti la indicata "coerenza" degli obiettivi 1 e 2 con il quadro conoscitivo PPR, anche alla luce di quanto precedentemente osservato al punto 1".

Vista la comunicazione dell'Autorità procedente, Comune di Cascia Prot. n. 0187304 del 10/10/2019 con la quale si comunica la richiesta di sospensione del procedimento, il Servizio valutazioni ambientali sviluppo e sostenibilità ambientale ha provveduto a comunicare la sospensione del procedimento con lettera prot. n. 0188145 del 11/10/2019.

Vista la richiesta di riapertura del procedimento Prot. n. 0208510 del 08/11/2019 pervenuta dall'autorità procedente comprensiva delle integrazioni richieste e la seguente comunicazione del Servizio Valutazioni Ambientali Sviluppo e Sostenibilità Ambientale Prot. n. 0211304 del 13/11/2019 con trasmissione delle integrazioni pervenute e la conferma della riapertura della procedura

Visti i seguenti pareri pervenuti:

Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici. Prot. n. 0189654 del 14/10/2019 con il quale si comunica che: *"Esaminata la documentazione trasmessa di cui all'oggetto, acquisita agli atti con prot.n. 163727-2019, si evidenzia che l'area interessata ricade, ai sensi della Rete Ecologica Regionale Umbra in "unità di connessione: connettività", per quanto attiene alla L.R. n.1/2015 si esprime parere favorevole a condizione che:*

- vengano implementati i filari di vegetazione presenti nella parete ovest, nord-ovest, e sud-ovest del terreno interessato con una fascia di vegetazione continua con di ampiezza media di almeno 10 metri arborea ed arbustiva con la messa a dimora di specie autoctone, coerenti con le fitocenosi presenti, secondo il sesto di impianto sotto riportato (Fig. 1)*

- I depositi e le strutture in tale area dovranno essere posti almeno a 20 metri dalla fascia di vegetazione di cui sopra.

Schema fasce di vegetazione (Fig. 1)

```

a – 2m – a – 2m – a
|   |   |
4m  A  4m  A  4m
|   |   |
a – 2m – a – 2m – a
|   |   |
4m  A  4m  A  4m
|   |   |
a – 2m – a – 2m – a
    
```

Per le fasce di vegetazione, la messa a dimora delle specie indicate dovrà prevedere uno schema a quinconce, nel quale sia prevista l'alternanza albero (A) arbusto (a), con distanza massima tra gli arbusti di 2 m sul lato corto e 4 m sul lato lungo, con gli individui arborei posti al centro del rettangolo formato dagli arbusti, così come di seguito indicato, modulando le singole unità in relazione all'ampiezza della fascia di vegetazione da realizzare".

Servizio Urbanistica. Prot. n. 0221722 del 27/11/2019 con il quale si comunica che: "In data 17 settembre 2019 si è svolta la prima seduta della conferenza di servizi istruttoria convocata con nota prot. 163727 del 3 settembre 2019, a seguito della quale sono state formulate alcune richieste di chiarimento, approfondimento ed integrazione inerenti il progetto presentato e la relativa variante allo strumento urbanistico generale vigente, come risulta dal verbale della stessa riunione.

Con PEC del 13 novembre us, protocollo n. 211304, è stata trasmessa la documentazione progettuale integrativa inviata dal Comune di Cascia concedendo quindici giorni per l'espressione delle valutazioni di competenza di questo Servizio inerenti il progetto in questione in variante allo strumento urbanistico comunale vigente.

Dalla documentazione resa disponibile, si ha che:

- il progetto consiste nella realizzazione di un'area produttiva da destinare allo stoccaggio di materiali inerti e la realizzazione di un edificio da destinare in parte ad ufficio, in parte a magazzino oltre alla realizzazione delle dotazioni territoriali previste dalle norme vigenti;
- l'area interessata è catastalmente individuata al foglio 57, particella 78, ha una superficie di poco inferiore a 1,10 ha, risulta essere attualmente classificata come area agricola, ubicata a breve distanza dall'area industriale/artigianale di Cascia, in località Padule. Si rileva che la proposta di variante al PRG parte strutturale prevede la creazione di un ambito urbanizzato distaccato rispetto agli insediamenti esistenti, in deroga rispetto a quanto previsto all'art. 21, comma 1, lett. g), LR 1/2015 e che tale scelta, secondo quanto dichiarato dal Comune in sede di conferenza di servizi, è dettata dal fatto che non ci sono soluzioni alternative.

La stessa dovrà essere confermata, come si dirà meglio in seguito, mediante la dichiarazione prevista all'art. 32, comma 6, LR 1/2015.

Ciò detto, per quanto riguarda la verifica di assoggettabilità a VAS inerente la variante al PRG parte strutturale di competenza di questo Servizio Urbanistica, non si rilevano cause ostative alla trasformazione proposta.

Si rilevano invece alcuni aspetti – già evidenziati in sede di conferenza di servizi – che necessitano di chiarimenti in fase di successiva procedura urbanistica di approvazione del progetto e della conseguente variante al PRG PS del Comune di Cascia, ai sensi del DPR 160/2010, e di quanto previsto all'art. 32, comma 6 della LR 1/2015.

In particolare dovrà essere prodotta:

1. dichiarazione di cui all'art. 32, comma 6, LR 1/2015;
2. parere geologico ed idrogeologico di cui all'art. 89, DPR 380/2001;
3. parere idraulico di cui all'art. 28, comma 10, LR 1/2015;
4. parere rilasciato dalla USL di cui all'art. 28, comma 2, LR 1/2015;
5. si evidenzia che l'estratto del PRG PS presente nel rapporto ambientale – vers. ottobre 2019 – è differente rispetto a quello riportato nella tav. 1: si chiede pertanto di allegare l'estratto del

PRG PS vigente completo delle NTA nonché copia della variante proposta, sempre completa di NTA;

6. nel rapporto ambientale viene dichiarato che l'area oggetto della procedura è in affitto alla ditta SEA, mentre nella relazione tecnica viene asserito che i terreni sono di proprietà della stessa SEA; appare opportuno chiarire tale aspetto anche ai fini della titolarità della presente richiesta;

7. il Comune dovrà dichiarare la conformità edilizia ed urbanistica inerente l'attuale utilizzo dell'area oggetto di procedura”.

Servizio Pianificazione e tutela paesaggistica. Prot. n. 0221740 del 27/11/2019 con il quale si comunica che: *“Con nota prot. n. 0163727 - 2019 del 03/09/2019 il Servizio regionale Valutazioni Ambientali ha convocato la Conferenza istruttoria con prima seduta nel giorno 17/09/2019, allegando la documentazione inerente la variante in oggetto consistente nel Rapporto Preliminare (RP). Nel corso della seduta la Conferenza ha evidenziato la necessità di acquisire dal proponente chiarimenti e integrazioni, al fine dell'emissione del parere definitivo di competenza, come risulta dal verbale trasmesso con nota prot. n. 0173058 del 18/09/2019. Il Servizio scrivente ha formalizzato il proprio parere interlocutorio con nota prot.*

n. 0181415 del 01/10/2019.

Durante la Conferenza sono state avanzate delle richieste alle quali il proponente ha risposto fornendo ulteriore documentazione che è stata acquisita con prot. n. 0208510 - 2019 del 08/11/2019 e pubblicata ai fini della istruttoria e di consultazione al link:

<https://filecloud.regione.umbria.it/index.php/s/zeEI9KPM6fWPrbz>

Con nota prot. n. 211304 del 13/11/2019, il Servizio competente ha richiesto un parere definitivo a seguito delle integrazioni prodotte dal proponente. Alle richieste formulate da questo Servizio, non sono state fornite risposte tali che escludano la significatività degli effetti ambientali dell'intervento sul contesto territoriale e paesaggistico di riferimento. Pertanto, allo stato attuale non è possibile per l'intervento in oggetto esprimere una valutazione definitiva”.

ARPA Umbria. Prot. n.0222545 del 28/11/2019 con il quale si comunica che: *“Nell'ambito del procedimento in oggetto, in base al rapporto ambientale preliminare ed alla documentazione integrativa presentata, la scrivente ARPA Umbria, per le materie ambientali di propria competenza, rileva l'incompletezza delle informazioni ambientali necessarie richieste per il procedimento in oggetto evidenziate in conferenza dei servizi e l'impossibilità ad esprimere un proprio parere”.*

Provincia di Perugia. Prot. n. 0230667 del 10/12/2019 con il quale si comunica che: *“Viste le integrazioni presentate si ritiene che la variante sia compatibile con le norme del PTCP purché venga effettuata la schermatura del lato posto ad Est, attualmente privo di copertura ed opportunamente rinfoltite tramite altri filari quelle esistenti, soprattutto le parti in adiacenza alla viabilità storica. Tale schermatura dovrà essere realizzata attraverso la messa a dimora di una siepe arboreo arbustiva composta da specie autoctone. Inoltre, dal momento in cui l'azione schermante sarà effettiva dopo alcuni anni dall'impianto, si dovrà provvedere subito alla posa in opera di idoneo telo schermante posto a margine dell'area oggetto di variante”.*

Rilevato che: il progetto presentato dalla S.E.A. Snc, (Società di Escavazioni e Autotrasporti s.n.c. con sede in Cascia), predisposto in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato il territorio della Valnerina, trova ragione nella mancanza di adeguati spazi per lo stoccaggio dei materiali edili ed inerti (non classificabili come “rifiuto” ai sensi della vigente normativa), sia in riferimento agli spazi coperti ad uso ufficio e rimessa attrezzi e mezzi per cui si è richiesta la procedura prevista dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 per la realizzazione dell'intervento.

La nuova attività produttiva, sarà realizzata in area su cui il richiedente vanta diritto di proprietà. Si tratta di un terreno agricolo censito in Catasto con la particella 78 del foglio 57 ricadente in area che il P.R.G. definisce “agricola” in località “Padule”.

In merito alle dotazioni territoriali in aderenza a quanto previsto dall'art. 86 del R.R. 20.02.2015 n° 2, commi 1 e 7 si prevede la realizzazione degli spazi da destinarsi a parcheggio e a verde come da schema seguente:

– Spazio riservato a Parcheggio: 70 mq. ogni 100 mq. di SUC.

Ai fini del calcolo delle dotazioni, si considera una SUC pari a 85 mq. Applicando la proporzione (70%) si determina una superficie minima destinata a parcheggio pari a mq. 60 inferiore alla superficie prevista a tale scopo pari a mq. 75,00 (6 posti auto da ml. 5.00 x 2.50) ricavati all'esterno dell'area recintata oltre ad ulteriori mq. 75,00 ricavati all'interno.

– Spazio riservato a Verde: 30 mq. ogni 100 mq di SUC.

Anche in questo caso, considerando una SUC pari a mq. 85 la dotazione minima da porre in opera è pari a mq. $85,00 \cdot 0,30 = 25,50$ mq. inferiore a quella prevista pari a mq. 107,00

Considerato che per tutto quanto rilevato, con riferimento al contenuto dei pareri pervenuti è possibile evidenziare che:

- le integrazioni richieste e presentate dall'Autorità procedente, non consentono di esprimere una valutazione compiuta rispetto ai potenziali impatti sul territorio interessato dalle previsioni della variante. In particolare, si evidenzia quanto emerso dai lavori della conferenza:

- **parere del Servizio Urbanistica**, Prot. n. 0221722 del 27/11/2019 con il quale si comunica che: *“la proposta di variante al PRG parte strutturale prevede la creazione di un ambito urbanizzato distaccato rispetto agli insediamenti esistenti, in deroga rispetto a quanto previsto all'art. 21, comma 1, lett. g), LR 1/2015 e che tale scelta, secondo quanto dichiarato dal Comune in sede di conferenza di servizi, è dettata dal fatto che non ci sono soluzioni alternative. Si rilevano invece alcuni aspetti – già evidenziati in sede di conferenza di servizi – necessitano chiarimenti in fase di successiva procedura urbanistica di approvazione del progetto e della conseguente variante al PRG PS del Comune di Cascia, ai sensi del DPR 160/2010, e di quanto previsto all'art. 32, comma 6 della LR 1/2015. Dovrà essere prodotta:*

1. dichiarazione di cui all'art. 32, comma 6, LR 1/2015;

2. parere geologico ed idrogeologico di cui all'art. 89, DPR 380/2001;

3. parere idraulico di cui all'art. 28, comma 10, LR 1/2015;

4. parere rilasciato dalla USL di cui all'art. 28, comma 2, LR 1/2015;

5. si evidenzia che l'estratto del PRG PS presente nel rapporto ambientale – vers. ottobre 2019 – è differente rispetto a quello riportato nella tav. 1: si chiede pertanto di allegare l'estratto del PRG PS vigente completo delle NTA nonché copia della variante proposta, sempre completa di NTA;

6. nel rapporto ambientale viene dichiarato che l'area oggetto della procedura è in affitto alla ditta SEA, mentre nella relazione tecnica viene asserito che i terreni sono di proprietà della stessa SEA; appare opportuno chiarire tale aspetto anche ai fini della titolarità della presente richiesta;

7. il Comune dovrà dichiarare la conformità edilizia ed urbanistica inerente l'attuale utilizzo dell'area oggetto di procedura”.

- **parere del Servizio Pianificazione e tutela paesaggistica**. Prot. n. 0221740 del 27/11/2019 con il quale si comunica che: *“nel corso della sua seduta la Conferenza ha evidenziato la necessità di acquisire dal proponente chiarimenti e integrazioni, al fine dell'emissione del parere definitivo di competenza, come risulta dal verbale trasmesso con nota prot. n. 0173058 del 18/09/2019. Il Servizio scrivente ha formalizzato il proprio parere interlocutorio con nota prot.n. 0181415 del 01/10/2019. Durante la Conferenza sono state avanzate delle richieste alle quali il proponente ha risposto fornendo ulteriore documentazione che è stata acquisita con prot. n. 0208510 - 2019 del 08/11/2019. Alle richieste formulate dal Servizio, non sono state fornite risposte tali che escludano la significatività degli effetti ambientali dell'intervento sul contesto territoriale e paesaggistico di riferimento. Pertanto, allo stato attuale non è possibile per l'intervento in oggetto esprimere una valutazione definitiva”;*

- **parere dell'ARPA Umbria**. Prot. n.0222545 del 28/11/2019 con il quale si comunica: *“Nell'ambito del procedimento in oggetto, in base al rapporto ambientale preliminare ed alla documentazione integrativa presentata, la scrivente ARPA Umbria, per le materie ambientali di propria competenza, rileva l'incompletezza delle informazioni ambientali necessarie richieste per il procedimento in oggetto evidenziate in conferenza dei servizi e l'impossibilità ad esprimere un proprio parere”.*

Considerato che per tutto quanto suindicato:

- l'intervento proposto va a sottrarre territorio agricolo destinandolo ad uso produttivo con effettivo nuovo consumo di suolo;
- sotto il profilo urbanistico sussistono una serie di criticità non chiarite nel corso del procedimento di Verifica di assoggettabilità a VAS;
- sotto il profilo paesaggistico sussistono una serie di criticità che non sono state chiarite nel corso del procedimento di Verifica di assoggettabilità a VAS;
- con specifico riferimento alle matrici ambientali acqua, aria, rumore, polveri e vibrazioni, percorsi e flussi dei mezzi in entrata e uscita, l'incompletezza delle informazioni ambientali necessarie richieste per il procedimento in oggetto, come evidenziate anche da ARPA UMBRIA, comportano l'impossibilità di esprimere una valutazione adeguata;
- pertanto si ritiene necessario che il "Progetto di Trasformazione di un'area agricola in una zona per attività produttiva "D" finalizzato alla realizzazione di un'area per stoccaggio inerti con struttura ad uso Ufficio/ Magazzino / Rimessa" - Ditta: SEA snc di Lucci Alberico ed Ercole. Loc. Padule. SUAPE Art.8 DPR n. 160/2010 e comma 10 – 11 dell'art. 32 L.R. 1/2015 nel Comune di Cascia sia sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica. Nell'ambito del processo di VAS potranno essere adeguatamente approfonditi tutti gli aspetti per i quali si sono riscontrate criticità. Si potrà verificare, con le necessarie integrazioni, l'effettiva rilevanza ed utilità della proposta per il territorio interessato dagli eventi sismici del 2016. Si potrà inoltre approfondire e verificare la portata e la durata nel tempo dei potenziali impatti attesi, non ultimo il carico sulla viabilità e sulle residenze, derivante in termini di rumore, vibrazioni e polveri dai flussi in entrata ed uscita dei mezzi dal sito proposto.

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità.

Il Dirigente D E T E R M I N A

1. Di esprimere, per tutto quanto rilevato in premessa, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 9 della l.r. 12/2010, la necessità di sottoporre a VAS, il "Progetto di Trasformazione di un'area agricola in una zona per attività produttiva "D" finalizzato alla realizzazione di un'area per stoccaggio inerti con struttura ad uso Ufficio/ Magazzino / Rimessa". Ditta: SEA snc di Lucci Alberico ed Ercole. Loc. Padule. SUAPE Art.8 DPR n. 160/2010 e comma 10 – 11 dell'art. 32 L.R. 1/2015 nel Comune di Cascia.
2. Di trasmettere il presente atto al Comune di Cascia.
3. Di disporre che il presente atto sia reso disponibile per la consultazione sul sito WEB della Regione Umbria, Area tematica Ambiente.
4. Di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 12/12/2019

L'Istruttore

- Giovanni Roccatelli

Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Terni lì 12/12/2019

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Alfredo Manzi
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 12/12/2019

Il Dirigente
- Sandro Costantini
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2